

SENATO DELLA REPUBBLICA

V COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

RIUNIONE DEL 10 FEBBRAIO 1950

(47^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PARATORE

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Convenzione con l'Istituto agrario per la Sardegna per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori della Sardegna » (N. 808)
(Approvato dalla Camera dei deputati):

| | |
|--|---------------|
| SANNA RANDACCIO, <i>relatore</i> | Pag. 374, 375 |
| ZOLI | 374, 375 |
| PERINI | 374 |
| UBERTI | 374 |
| RUGGERI | 375 |

« Riordinamento del ruolo ispettivo per i servizi degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro » (N. 839):

| | |
|---------------------------------------|-----|
| REALE Vito, <i>relatore</i> | 383 |
|---------------------------------------|-----|

(Discussione e rinvio)

« Assunzione a carico del Tesoro dell'ammontare di interessi e provvigioni spettanti alla Banca Nazionale del Lavoro sulle somme da essa anticipate per conto del Tesoro, alle industrie minerarie sarde » (N. 678):

| | |
|--|-----|
| PRESIDENTE | 384 |
| SANNA RANDACCIO, <i>relatore</i> | 383 |
| BRACCESI | 385 |

(Seguito della discussione e approvazione)

« Modificazioni al decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 937, concernente il ripristino dei benefici fiscali a favore delle Società nazionali assuntrici di servizi di trasporto aereo di linea e proroga della sospensione della riscossione del diritto di licenza per taluni combustibili solidi e liquidi » (N. 794) (Approvato dalla Camera dei deputati):

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| PRESIDENTE | Pag. 385, 386, 387 |
| TAFURI, <i>relatore</i> | 385 |
| CERRUTI | 385 |
| ZOLI, <i>relatore</i> | 385 |
| SANNA RANDACCIO | 386 |
| ZOTTA | 386 |

La riunione ha inizio alle ore 16.

Sono presenti i senatori: Armato, Bertone Braccesi, Buffoni, Cerruti, De Gasperis, Mancinelli, Morandi, Mott, Ottani, Pellegrini, Perini, Reale Vito, Ricci Federico, Ruggeri, Salomone, Sanna Randaccio, Tafuri, Uberti, Valmarana, Zoli e Zotta.

È presente, altresì l'onorevole Castelli, Sottosegretario di Stato per le finanze.

VALMARANA, *segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Convenzione con l'Istituto agrario per la Sardegna per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori della Sardegna » (N. 808)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Convenzione con l'Istituto di credito agrario per la Sardegna

per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari della Sardegna ».

SANNA RANDACCIO, *relatore*. Con il presente disegno di legge si estende alla Sardegna il sistema, già sperimentato da molti anni con successo in molte zone dell'Italia centro-settentrionale, dell'affidamento del servizio di distribuzione dei valori bollati ad Istituti di credito. Il presente provvedimento sanziona una convenzione che è stata trattata dal Ministero delle finanze con l'Istituto di credito agrario per la Sardegna, e che, in sostanza, si può riassumere in questi termini: l'Istituto di credito agrario dovrebbe provvedere alla distribuzione dei valori bollati attraverso le sue 24 filiali sparse per la Sardegna, costituendo un magazzino centrale di distribuzione presso la sede centrale di Sassari ed un magazzino ausiliario presso la sede di Cagliari. Calcolandosi che il movimento complessivo dei valori bollati in Sardegna può aggirarsi intorno ai 200 milioni, tenuto conto anche che la distanza consiglia di autorizzare il deposito di una aliquota un po' superiore a quella di cui normalmente dispongono gli altri Istituti di credito, nel continente, nella convenzione è stabilita una dotazione di valori bollati di 120 milioni, della quale almeno un decimo deve rimanere sempre come scorta. Per gli altri eventuali quantitativi di valori occorrenti per la distribuzione, l'Istituto è obbligato a rifornirsi periodicamente presso il deposito generale di Roma, pagando il prezzo anticipato ad ogni nuova ordinazione. L'Istituto di Credito agrario chiedeva una percentuale del cinque per cento, senonchè questa percentuale è stata ritenuta troppo alta, ed allora si è concordato un aggio del 3,75 per cento, fino ad un importo di lire 250 milioni di valori bollati prelevati nell'anno, e del 3,25 per cento sull'importo eccedente le lire 250 milioni.

Fatti i calcoli, e cioè, come ho già detto, calcolato che il movimento annuo possa essere di circa 200 milioni, in base alla predetta aliquota le provvigioni annue che dovrebbe trattenere l'Istituto di credito agrario potrebbero calcolarsi in 7 milioni 875 mila lire.

Il preventivo del servizio di distribuzione dell'Istituto, che è allegato, chiarisce che questi sette milioni 875 mila lire dovrebbero essere così ripartiti: sei milioni 500 mila per il per-

sonale e precisamente tre impiegati presso il magazzino centrale di Sassari, un impiegato presso il magazzino di Cagliari, un impiegato a Sassari e quattro impiegati calcolati in più per le 24 filiali; un milione per spese di assicurazioni e trasporti; 376 mila lire per spese di stampati, cancellerie, postali, ecc.

Il risparmio che avrebbe lo Stato, oltre il vantaggio di liberare i suoi uffici da un servizio puramente materiale, sarebbe rappresentato anche, per un ammontare di tre milioni e 250 mila lire, dal risparmio che si pensa di poter ottenere adibendo gli impiegati attualmente incaricati di questo servizio, ad altri servizi dell'Amministrazione.

Questo, in sintesi, il disegno di legge, che io propongo di approvare.

ZOLI. Nel corso della precedente riunione fu richiesta la ragione per cui è stato prescelto questo Istituto e se non ce ne fossero altri in grado di esplicare questo servizio in Sardegna.

SANNA RANDACCIO, *relatore*. L'Istituto precelto è di fatto l'unico Istituto regionale della Sardegna. Inoltre ha un numero di filiali in Sardegna maggiore di tutte le altre banche, come la Banca commerciale, il Banco di Napoli, il Credito italiano, la Banca nazionale del lavoro. Il Banco di Sardegna, che è stato creato recentemente, è ancora in fase di organizzazione.

PERINI. A puro titolo informativo, vorrei sapere se le condizioni fissate in questa convenzione differiscono da quelle fissate con altri istituti per lo stesso servizio. Penso che debbano essere presso a poco identiche.

SANNA RANDACCIO, *relatore*. Non sono in grado di rispondere all'onorevole Perini.

UBERTI. I valori bollati distribuiti dalla posta godono di una provvigione limitata al tre per cento. Vi è adesso in corso una richiesta di riduzione di aggio, provocata dall'aumento dei valori. Poichè in questa convenzione si arriva già al 3,75 e al 3,25 per cento, non vorrei che ciò provocasse, da parte di altri rivenditori di valori bollati, una domanda di aumento della provvigione.

SANNA RANDACCIO, *relatore*. La maggiorazione di aggio è dovuta alle difficoltà delle comunicazioni in Sardegna ed alla conseguente necessità di frazionare il servizio, che, in sostanza, impegna tutte le 24 filiali.

ZOLI. Vorrei far notare all'onorevole Uberti che in questo caso si tratta di un magazzino all'ingrosso mentre quei rivenditori, cui egli accennava, sono rivenditori al minuto. Presso questi magazzini non preleva il privato, ma bensì prelevano i distributori e quindi i due servizi non possono essere paragonati e ciò spiega la differenza di aggio.

RUGGERI. La convenzione prevede una cauzione di quattro milioni su di un deposito di valori per 120 milioni. Se questa cauzione deve costituire una garanzia, essa è assolutamente insufficiente e quindi sarebbe addirittura superflua. Vorrei sapere se in convenzioni analoghe si richiede la stessa garanzia.

SANNA RANDACCIO, *relatore*. Ogni qualvolta si stipula una convenzione finanziaria per la quale lo Stato affidi ad un Ente dei valori, si impone una cauzione. In questo caso la cauzione è rappresentata da una cifra relativamente piccola, in quanto la garanzia è data da tutto il patrimonio dell'Ente.

RUGGERI. Ritengo necessario che venga data una certa garanzia per il personale della Amministrazione, il quale dovrebbe, con l'entrata in vigore di questa convenzione, cessare il proprio servizio, ed essere, si dice, eventualmente « soppresso ».

SANNA RANDACCIO, *relatore*. Questo personale sarà sicuramente utilizzato presso altri

Uffici del Registro. Il vantaggio dell'Amministrazione sarà di duplice ordine il primo è quello di utilizzare l'opera dei funzionari degli Uffici del Registro, che oggi sono adibiti a servizi che non sono, dirò così, d'istituto; l'altro è quello di poter utilizzare in altri servizi i dieci vigili fiduciari notturni, attualmente adibiti nei vari Uffici del Registro della Sardegna, a garantire la sicurezza dei valori bollati, custoditi in quegli uffici.

RUGGERI. Anche a nome dei colleghi comunisti, dichiaro che ci asterremo dal voto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo unico del disegno di legge, di cui dò lettura, con la convenzione e gli allegati A e B:

Articolo unico.

È approvata l'allegata convenzione stipulata, in rappresentanza del Governo, dal Ministro per le finanze con il rappresentante dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, addì 19 ottobre 1949, con la quale viene affidato all'Istituto di credito agrario per la Sardegna il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari della Sardegna.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(È approvato).

CONVENZIONE CON L'ISTITUTO DI CREDITO AGRARIO PER LA SARDEGNA PER LA DISTRIBUZIONE DEI VALORI BOLLATI AI RIVENDITORI SECONDARI DELLA SARDEGNA

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato da S. E. il Ministro per le finanze, prof. Ezio Vanoni, e l'Istituto di credito agrario per la Sardegna con sede in Sassari, rappresentato dal suo Presidente, avv. Gino Foletti, si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

Il Ministero delle finanze consente all'Istituto di credito agrario per la Sardegna di effettuare il servizio di distribuzione di valori bollati ai rivenditori secondari nelle seguenti provincie: Cagliari, Sassari e Nuoro.

È peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni valori bollati agli Uffici del registro, giusta le norme vigenti.

Art. 2.

L'Istituto di credito agrario per la Sardegna assume il detto servizio e si obbliga di eseguirlo con la osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.

Art. 3.

L'Istituto di credito agrario per la Sardegna si obbliga di istituire, a proprie spese, un magazzino centrale di distribuzione dei valori bollati presso la propria sede centrale di Sassari ed un magazzino ausiliario presso la sede di Cagliari, quali centri di distribuzione dei valori stessi.

Il Ministero delle finanze, al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione, doterà i detti magazzini di una scorta di valori bollati per un importo complessivo di lire 120.000.000 come da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare di detta dotazione potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alla contrazione o all'incremento delle vendite di valori bollati effettuate dall'Istituto.

Art. 4.

L'Istituto assume in deposito la dotazione dei valori bollati di cui sopra all'articolo 3 e se ne rende responsabile obbligandosi a restituirla integralmente in valori od in denaro al termine della durata della presente convenzione, o della proroga prevista dal successivo articolo 16 ed anche prima all'atto dell'eventuale soppressione di qualche tipo di valore bollato.

Art. 5.

Il Ministero delle finanze autorizza l'Istituto di credito agrario per la Sardegna a disporre della detta dotazione, per la distribuzione, senza obbligo di

pagamento anticipato del prezzo relativo, salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente articolo 4 di un ammontare di valori bollati non superiore ai nove decimi della dotazione stabilita col precedente articolo 3, giusta i vari tagli e specie di valori che verranno determinati con apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Art. 6.

L'Istituto si obbliga a tenere fermo costantemente nei predetti magazzini come scorta, almeno un decimo dei valori bollati costituenti la predetta dotazione, giusta i vari tagli e specie dei valori bollati che saranno del pari determinati con apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Di tale scorta il detto Istituto non potrà disporre se non previa espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 7.

L'Istituto si obbliga ad effettuare almeno ogni quindici giorni od in ogni caso non oltre il 20 ed il 5 di ogni mese, il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate, rispettivamente, nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze e rappresentanze in ordine alla distribuzione dei valori bollati dalle medesime effettuate.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al deposito generale dei valori bollati in Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione, mediante versamento del relativo importo presso la Sezione di Tesoreria provinciale di Sassari o di Cagliari. All'ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto, l'Istituto si obbliga a trasmettere entro il giorno 20 ed entro il giorno 5 di ogni mese all'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Roma, un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, da ogni singola dipendenza o rappresentanza, con indicazione degli estremi delle quietanze di Tesoreria relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Art. 8.

Le spese relative al concentramento nel magazzino centrale di Sassari ed in quello ausiliario di Cagliari della dotazione di valori di cui sopra all'articolo 3, come quelle del trasporto dei valori bollati e degli stampati dal deposito generale dei valori bollati di Roma o dall'Istituto poligrafico dello Stato o dalla cartiera di Fabriano, fino alle stazioni ferroviarie di Sassari e di Cagliari o a quelle Intendenze di finanza per ordinazione dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, sono a carico del Ministero delle finanze.

Le spese occorrenti per il ritiro ed il trasporto dei detti valori bollati e stampati dalle predette stazioni ferroviarie e Intendenze di finanza ai magazzini centrale ed ausiliario predetti, come le spese di gestione di essi dal giorno in cui avrà luogo la consegna della scorta di cui sopra all'articolo 3, le spese per la custodia e conservazione della scorta stessa e le spese di trasporto per la distribuzione dei valori e stampati dai magazzini centrale ed ausiliario sono, invece, a carico dell'Istituto.

Art. 9.

L'Istituto si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze (filiali, agenzie, succursali, sub-agenzie, ecc. nonchè di Istituti di credito corrispondenti o di apposite rappresentanze nelle piazze indicate nell'allegato A) alla presente convenzione ed in altre che potranno successivamente essere determinate d'intesa fra l'Amministrazione delle finanze e l'Istituto, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

Qualora l'Istituto intenda spostare le proprie dipendenze, o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati quale risulta dall'allegato A) alla presente convenzione, dovrà ottenerne il preventivo assenso dal Ministero delle finanze — Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari — salvo a tener conto della variazione del costo del servizio.

L'Istituto si obbliga a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato A) una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

Entro il sesto mese dall'entrata in vigore della presente convenzione l'Istituto deve comunicare al Ministero delle finanze — Direzione generale delle tasse ed imposte indirette sugli affari — mediante apposito dettagliato prospetto, i quantitativi costituenti le dotazioni di cui al comma precedente.

È in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi di valori per ogni specie e taglio che debbono costituire le dette dotazioni e quale parte di esse deve rappresentare la dotazione fissa della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 10.

Sull'importo dei valori bollati prelevati annualmente dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna contro pagamento al deposito generale dei valori bollati, compete all'Istituto la seguente provvigione:

lire 3,75 per cento fino ad un importo di lire 250.000.000;

lire 3,25 per cento sull'importo eccedente le lire 250.000.000.

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta all'Istituto di credito agrario per la Sardegna ed alle sue dipendenze, corrispondenti o rappresentanze per la distribuzione dei valori bollati oggetto della presente convenzione, salvo quanto è convenuto col successivo articolo 11.

Art. 11.

Nella determinazione delle aliquote stabilite nel precedente articolo 10 è stato tenuto conto del costo presuntivo del servizio di distribuzione dei valori bollati al 1° luglio 1948, risultante dall'unito prospetto allegato B), comprendente le retribuzioni spettanti al personale dell'Istituto ritenuto necessario per il disimpegno del servizio medesimo, nonchè il costo dei trasporti, delle assicurazioni, delle spese postali e di cancelleria e di ogni altra spesa inerente al servizio stesso.

Alla fine di ogni anno solare, è consentita, tanto a favore dell'Istituto, quanto a favore del Ministero delle finanze la revisione delle aliquote di provvigione stabilite dal precedente articolo 10 in relazione alle variazioni in più o in meno che si fossero verificate nel costo del servizio durante l'anno stesso

rispetto al suo costo globale calcolato alla data del 1° luglio 1948, nonchè all'importo totale dei prelievi dei valori bollati effettuati dall'Istituto durante ciascun anno rispetto all'importo dei prelievi calcolati alla data del 1° luglio 1948 in lire 210.000.000.

La prima revisione potrà essere consentita alla data del 31 dicembre 1950 in rapporto al costo del servizio calcolato al 1° luglio 1948 ed all'importo presunto dei prelievi risultanti dal precitato allegato B).

L'accertamento del costo, del servizio previsto dai comma precedenti verrà operato dal Ministero delle finanze sulle scritture contabili dell'Istituto e mediante ogni altra eventuale indagine.

Non si procederà a revisione ove da detto accertamento risultassero aumenti o diminuzioni non superiori al cinque per cento.

Alla revisione delle aliquote di provvigione si provvederà con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 12.

La provvigione di cui al precedente articolo 10 e l'aggio che l'Istituto deve consentire, a sua volta, per conto dello Stato ai rivenditori di valori bollati nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge al riguardo, saranno liquidati, nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e l'Istituto, mensilmente con la osservanza delle norme che saranno determinate dal Ministero delle finanze alle quali l'Istituto di credito agrario per la Sardegna dichiara fin d'ora di aderire.

Per quanto riguarda l'aggio ai rivenditori il Ministero delle finanze autorizza l'Intendenza di finanza di Sassari ad emettere entro i primi cinque giorni di ogni mese, giusta le norme che saranno impartite dallo stesso Ministero, un ordinativo di rimborso per l'importo preventivamente accertato che non potrà superare la somma corrispondente all'importo medio mensile dell'aggio scontato nel trimestre precedente, salvo a procedere, successivamente, alla liquidazione definitiva in base ai documenti che l'Istituto è tenuto a produrre non oltre il successivo giorno 15 di ogni mese.

Art. 13.

L'Istituto si obbliga a tenere, per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esso affidato con la presente convenzione, le contabilità che sono attualmente in uso presso i magazzini gestiti dall'Amministrazione e presso gli Uffici del registro e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dover istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori, sia presso i magazzini, centrale ed ausiliario dell'Istituto, sia presso gli organi di distribuzione.

L'Istituto si obbliga altresì di sottoporsi per quanto riguarda la gestione del servizio ad esso affidato con la presente convenzione ad ogni controllo, tanto presso i magazzini centrale ed ausiliario come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, o di altri funzionari dell'Amministrazione delle finanze appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonchè alla resa del conto giudiziale a norma dell'articolo 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 14.

L'Istituto di credito agrario per la Sardegna, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi che esso si assume con la presente convenzione, si obbliga di effettuare entro il mese successivo a quello della sottoscrizione della convenzione, un deposito cauzionale di lire 4 milioni (valore nominale), in titoli di Stato 5 per cento a sè stesso intestati con annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'ammontare di detto deposito cauzionale dovrà essere aumentato o diminuito con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alle eventuali variazioni dell'ammontare della dotazione dei valori bollati stabilita dal precedente articolo 3.

Art. 15.

L'Amministrazione consente la cessione in uso gratuito all'Istituto di credito agrario per la Sardegna degli armadi di sicurezza, attualmente in dotazione presso gli Uffici del registro della Sardegna, che, a seguito della cessazione del servizio di distribuzione dei valori bollati, si renderanno disponibili.

La detta cessione dovrà avvenire mediante compilazione da parte dell'Ufficio del registro cedente, di apposito verbale di consegna in quadrupliche esemplare descrittivo degli armadi ceduti.

Alla scadenza della convenzione o delle eventuali successive proroghe, l'Istituto dovrà restituire, in buone condizioni d'uso gli armadi stessi, o, in mancanza, corrisponderne il valore ai prezzi correnti al momento della cessazione del servizio.

Il ritiro dei suddetti armadi e la loro riconsegna deve avvenire a cura e spese dell'Istituto.

Art. 16.

La presente convenzione ha effetto dal 1° giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge che l'approva ed ha durata fino al 31 dicembre 1950. Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, si intende rinnovata per il successivo triennio.

Per il periodo di un semestre, a decorrere dal giorno in cui entrerà in vigore la presente convenzione, gli Uffici del registro continueranno ad effettuare, come si pratica attualmente, la distribuzione di tutti i valori bollati contemporaneamente alla distribuzione effettuata dall'Istituto per mezzo delle proprie dipendenze.

Art. 17.

La presente convenzione fatta in triplice esemplare, come pure i relativi allegati A) e B), sono esenti da ogni tassa di bollo e da registrazione.

Roma, addì 19 ottobre 1949.

Il Ministro per le finanze

F.to VANONI.

*Il Presidente dell'Istituto
di credito agrario per la Sardegna*

F.to FOLETTI.

ALLEGATO A

(Art 9 della convenzione)

ELENCO DELLE PIAZZE SULLE QUALI L'ISTITUTO DI CREDITO
 AGRARIO PER LA SARDEGNA SI OBBLIGA A PROVVEDERE ALLA
 DISTRIBUZIONE DEI VALORI BOLLATI A MEZZO DI PROPRIE
 DIPENDENZE O RAPPRESENTANZE

| Numero d'ordine | Piazza | Provincia | Indirizzo |
|--------------------|---------------------|----------------|--|
| 1 | Ales | Cagliari . . . | Corso Umberto, 52. |
| 2 | Cagliari | » . . . | Via Torino, 8. |
| 3 | Ghilarza | » . . . | Via Carlo Alberto, 7. |
| 4 | Iglesias | » . . . | (In assestamento) recapito provvi- sorio presso il Municipio. |
| 5 | Oristano | » . . . | Via Garibaldi, 22. |
| 6 | Sanluri | » . . . | Piazza Castello, 1. |
| 7 | Mandas | » . . . | Via Sant'Antonio, 1. |
| 8 | Bosa | Nuoro . . . | Via La passeggiata, 4. |
| 9 | Cagliari | » . . . | Via Umberto, 1. |
| 10 | Isili | » . . . | Via Costituzione, 6. |
| 11 | Lanusei | » . . . | Corso Vittorio Emanuele, 15. |
| 12 | Macomer | » . . . | Corso Umberto, 62. |
| 13 | Nuoro | » . . . | Corso Garibaldi, 70. |
| 14 | Siniscola | » . . . | Via Sassari, 61. |
| 15 | Sorgono | » . . . | Via Margherita, 10. |
| 16 | Algheri | Sassari . . . | Via Columbano, 18-c. |
| 17 | Bono | » . . . | (In assestamento) recapito provvi- sorio presso il Municipio. |
| 18 | Nulvi | » . . . | Corso Vittorio Emanuele, 12. |
| 19 | Olbia | » . . . | Via Porto Romano, 2. |
| 20 | Ozieri | » . . . | Via Umberto, 26. |
| 21 | Pattada | » . . . | Via Santa Sabina, 17. |
| 22 | Sassari | » . . . | Viale Umberto, 18. |
| 23 | Tempio | » . . . | Piazza Vittorio Emanuele, 4. |
| 24 | Thiesi | » . . . | Piazza Municipio, 1. |

Il Ministro per le finanze

F.to VANONI.

*Il Presidente dell'Istituto
 di credito agrario per la Sardegna*

F.to FOLETTI.

ALLEGATO B.

(Art. 11 della convenzione).

PREVENTIVO SERVIZIO DISTRIBUZIONE DEI VALORI BOLLATI
ALLA DATA DEL 1° LUGLIO 1948

SPESA.

| | |
|--|---------------------|
| Personale | L. 6.500.000 |
| 1° n. 3 impiegati magazzino centrale Sassari; | |
| 2° n. 1 impiegato magazzino ausiliario Cagliari; | |
| 3° n. 1 impiegato Sassari; | |
| 4° n. 4 impiegati (calcolati per le 24 filiali). | |
| <u>Totale n. 9 impiegati.</u> | |
| Assicurazioni e trasporti | 1.000.000 |
| Stampati, cancelleria, postali, ecc. | 375.000 |
| | <u>7.875.000</u> |
| Totale spesa | <u>L. 7.875.000</u> |

ENTRATA.

| | |
|---|------------------|
| Provvigione lire 3,75 per cento fino ad un importo di lire 250.000.000. | |
| Vendita annuale presunta lire 210.000.000 | L. 7.875.000 |
| | <u>7.875.000</u> |

Il Ministro per le finanze
F.to VANONI.

Il Presidente dell'Istituto
di credito agrario per la Sardegna
F.to FOLETTI.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Riordinamento del ruolo ispettivo per i servizi degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro** » (N. 839).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento del ruolo ispettivo per il servizio degli Istituti di Previdenza del Ministero del tesoro ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

REALE VITO, *relatore*. Allo scopo di migliorare il personale ispettivo degli Istituti di Previdenza del Ministero del tesoro, il Ministero stesso propone di estendere la facoltà di partecipare al concorso al posto di vice-ispettore ai funzionari degli Uffici provinciali di tesoro di grado 8° e a quelli di grado 9°, a condizione però che abbiano già l'anzianità indispensabile per poter partecipare agli esami di promozione per il grado 8°, per merito distinto.

Dato poi, che si sono verificati dei vuoti nei posti di grado VII, si prevede che essi possano essere ricoperti da funzionari del grado VII appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione centrale del tesoro, della Ragioneria centrale dello Stato, delle Ragionerie dell'intendenza di finanza, e degli Uffici provinciali del tesoro, nonchè ai funzionari del grado 8° dei suddetti ruoli, purchè abbiano l'anzianità prescritta per la promozione al grado VII.

Ritengo che il disegno di legge possa essere senz'altro approvato dalla nostra Commissione.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli di cui dò lettura:

Art. 1.

I posti di Vice ispettore degli Istituti di previdenza di cui alla tabella A allegato 1 al decreto legislativo 25 febbraio 1948, n. 111, disponibili alla data di attuazione della presente legge, sono conferiti, mediante concorso per titoli ed esami, ai funzionari di grado 8° di gruppo A dell'Amministrazione centrale del tesoro, della Ragioneria generale dello Stato, delle Ragionerie delle Intendenze di finanza e

degli Uffici provinciali del tesoro, nonchè a quelli di grado 9° di gruppo A degli stessi ruoli che abbiano l'anzianità prescritta per essere ammessi agli esami di promozione per il grado 8° per merito distinto.

(È approvato).

Art. 2.

I posti di Ispettore della Direzione Generale degli Istituti di previdenza di cui alla tabella citata nel precedente articolo 1, che risulteranno vacanti alla data di attuazione della presente legge, potranno essere conferiti a domanda su parere del Consiglio di Amministrazione, ai funzionari di grado 7° dei ruoli di gruppo A dell'Amministrazione centrale del tesoro, della Ragioneria generale dello Stato, delle Ragionerie delle Intendenze di finanza e degli Uffici provinciali del tesoro. Tale conferimento può essere esteso ai funzionari di grado 8° dei ruoli predetti, aventi l'anzianità prescritta per la promozione al grado 7°.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Assunzione a carico del Tesoro dell'ammontare di interessi e provvigioni spettanti alla Banca Nazionale del Lavoro sulle somme da essa anticipate per conto del Tesoro, alle industrie minerarie sarde » (N. 678).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assunzione a carico del Tesoro dell'ammontare degli interessi e provvigioni spettanti alla Banca nazionale del Lavoro sulle somme da essa anticipate, per conto del Tesoro, alle Industrie Minerarie Sarde ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

SANNA RANDACCIO, *relatore*. Per chiarire il significato di questo disegno di legge, ho richiesto, e mi è stato fornito, un prospetto degli interessi. Quando io feci la relazione sulla concessione del mutuo di 800 milioni per la Car-

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

47^a RIUNIONE (10 febbraio 1950)

bonifera sarda, posi in rilievo che, per poter consentire a questa Azienda mineraria sarda, di vivere, si ricorreva al sistema dei pre-finanziamenti, cioè, in definitiva, si autorizzava in un certo senso la A.Ca.I. a contrarre dei mutui bancari proprio presso la Banca nazionale del lavoro, assumendo lo Stato l'impegno non solo di rimborsare, ma anche di pagare, naturalmente, gli interessi. Adesso si è giunti al momento della liquidazione di questi interessi e provvigioni. L'ammontare di essi è calcolato — nel disegno di legge non è enunciata alcuna cifra — nel prospetto che mi è stato consegnato dal Ministero, per capitale, ad un miliardo e 890 milioni e per interessi a lire 128.871.231.

In questo prospetto risultano le date a cui le diverse anticipazioni devono riferirsi, con il calcolo degli interessi relativi. Nel prospetto stesso vi è una annotazione che dice: « Tali interessi sono stati girati con le singole valute in un conto corrente unico denominato Ministero del tesoro — Conto finanziamenti Carbo sarda —. Conto competenze, sul quale, come d'uso, sono stati trimestralmente contabilizzate le competenze passive. Per effetto di ciò il saldo di tale conto corrente, chiuso alla data del 31 dicembre 1949, sarà di 153.955.981. Per quanto riguarda i tassi, si conferma che sono stati applicati quei minimi previsti dagli accordi interbancari per gli Enti statali, seguendo le variazioni avvenute negli aggi ufficiali di sconto ». Ho richiesto una ulteriore precisazione perchè la formula era un po' generica, ed allora mi è stato specificato che gli interessi calcolati furono del 7,50 per cento più un ottavo per le provvigioni, e che successivamente la misura del tasso ha oscillato secondo le variazioni del tasso stesso. In definitiva, da un calcolo fatto un po' approssimativamente, si può dire che la Banca nazionale del Lavoro ha calcolato tra interessi e provvigioni un tasso del 10 per cento.

Questi sono gli elementi analitici del disegno di legge che è sottoposto al nostro esame. L'articolo 1° contiene la impostazione del provvedimento, che dobbiamo approvare per ratificare questa procedura. Nell'articolo 2, oltre ai pre-finanziamenti che concernono i rapporti tra il Tesoro e l'A.Ca.I. e, attraverso l'A.Ca.I., le sovvenzioni alla Carbonifera sarda, si regolamenta anche tutta una serie di rapporti formati, a seguito di decreto emesso a suo tempo

dal Governo militare, per desiderio della Missione alleata di controllo, che vi era allora in Sardegna. Questi finanziamenti furono quasi tutti rimborsati dalle miniere e rimane solo un piccolo residuo.

I dati citati precedentemente si riferiscono alla Direzione centrale della Banca nazionale perchè si trattava di un conto corrente aperto dalla Direzione centrale stessa, i dati che riferirò adesso si riferiscono a rapporti regolati dalla sede di Cagliari della Banca nazionale del lavoro che ha fatto conoscere l'ammontare del suo credito. Le anticipazioni da essa fatte alla industrie minerarie sarde ammontano a lire 2.694.907, aumentati, dal 30 novembre 1949, di lire 477 al giorno, per provvigioni e interessi. A questo proposito vi è una grossa questione che è stata trattata dalla Regione sarda, ma che esula un poco dalla materia di questo disegno di legge; si tratta di chiarire se questi prestiti debbono essere rimborsati, dato il motivo per cui furono concessi a quell'epoca, cioè per eccezionali circostanze.

A parte questo, vi è da rilevare che, alla data in cui è stato elaborato questo disegno di legge, non si poteva « sentire il parere dell'Alto Commissario per la Sardegna », perchè a quell'epoca l'Alto Commissariato era stato soppresso. Vi è adesso invece un rappresentante del Governo; nella dizione dell'art. 2 vi è pertanto una improprietà, che potrà comunque in qualche modo essere corretta.

Nell'articolo 3 si precisa l'ammontare dell'onere degli interessi in lire 165 milioni; siamo passati, quindi, da 128 a 153 milioni e poi, per conglobare anche gli interessi che sarebbero maturati alla data del provvedimento, a 165 milioni per i quali è già prevista la copertura.

In definitiva, a prescindere dalla improprietà cui ho accennato e che va corretta, e dalla valutazione politica del sistema e della entità degli interessi, il disegno di legge, così come è strutturato, ha la sua copertura, e quindi, dal punto di vista formale, non vi sono eccezioni da sollevare.

PRESIDENTE. Come si vede il carico di questa copertura riguarda l'esercizio 1948-49.

Ora, la Camera dei deputati ha rinviato tutti i provvedimenti il cui onere finanziario era posto a carico di un bilancio chiuso. Per quanto, a mio parere, ciò sia stato un errore, nonostante il mio personale intervento, non è

stato possibile fare recedere la Commissione della Camera da questa sua deliberazione. Occorre quindi, prima di approvare questo disegno di legge, del quale il nostro relatore ha fatto un così diligente esame, che egli abbia un abboccamento con il Presidente della Commissione della Camera, onorevole Scoca, per sapere se la Commissione intende mantenere il suo atteggiamento; in caso affermativo, poichè la nostra approvazione sarebbe evidentemente inutile, dovremmo prendere contatti con il Ministero del tesoro per esaminare la possibilità di trovare un'altra soluzione.

A parte questo, dobbiamo considerare il problema degli interessi: se il tasso ammonta effettivamente al 10 per cento, come ha precisato il relatore, non esito a dichiarare che il tesoro deve intervenire. La Banca nazionale del lavoro guadagna lautamente con le sue operazioni, e non è ammissibile che essa esiga tali tassi. Vorrei quindi che il nostro relatore esprimesse al tesoro la nostra protesta per un tasso così elevato. Poichè la nostra Commissione ha, oltre tutto, una funzione essenziale di controllo, ha il dovere di dichiarare che l'operazione è troppo onerosa.

BRACCESI. Vorrei pregare il Presidente ed i colleghi affinché si giungesse rapidamente ad una soluzione, poichè gli interessi si accumulano e la somma di cui è debitore il tesoro aumenta.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, la discussione di questo disegno di legge è rinviata.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Modificazioni al decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 937, concernente il ripristino dei benefici fiscali a favore delle Società nazionali assuntrici di servizi di trasporto aereo di linea e proroga della sospensione della riscossione del diritto di licenza per taluni combustibili solidi e liquidi » (Numero 794) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni al decreto legislativo 3 maggio

1948, n. 937, concernente il ripristino dei benefici fiscali a favore delle Società nazionali assuntrici di servizi di trasporto aereo di linea e proroga della sospensione della riscossione del diritto di licenza, per taluni combustibili solidi e liquidi ».

Questo disegno di legge può idealmente dividersi in due parti. Della seconda parte sarà relatore l'onorevole Tafuri, della prima il senatore Zoli.

TAFURI, *relatore*. Onorevoli colleghi, durante la riunione precedente alcuni senatori esposero dei dubbi, a proposito di questo disegno di legge, sulla questione della retroattività, e particolarmente sul rimborso delle somme pagate per cui la Commissione stabilì di sentire il parere del Ministro. Posso affermare che la ragione principale per cui è stato fatto questo provvedimento è la grande quantità di carbone e di olii combustibili impiegati per la produzione di energia termoelettrica, il cui costo non può essere onerato dalle imposte sui carboni. I combustibili per i quali è prevista l'esenzione dal diritto di licenza sono: il carbone fossile, il carbone coke, i residui della lavorazione degli olii di petrolio, da usare direttamente come combustibili, gli olii di petrolio greggi, naturali, importati per essere lavorati per la quantità corrispondente agli olii combustibili da essa ottenuti ed estratti dagli stabilimenti di raffinazione o consumati, come combustibili, negli stabilimenti medesimi.

In attesa della nuova tariffa doganale, il Ministero ha proposto l'esenzione della riscossione del diritto di licenza per questi combustibili solidi, esenzioni del resto di cui già godevano. Si tratta pertanto di rinnovare la legge, ed io propongo alla Commissione di approvare il presente provvedimento.

CERRUTI. Credo che sarebbe desiderabile sentire il parere della Commissione dell'industria.

PRESIDENTE. La Commissione dell'industria è perfettamente d'accordo.

ZOLI, *relatore*. Onorevoli colleghi, il senatore Fortunati altra volta rilevò che col disegno di legge in esame si venivano a sovvenzionare indirettamente, attraverso un esonero, le società concessionarie di linee aeree.

Bisogna anzitutto tener presente la particolare situazione di queste aziende che sono in

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

47^a RIUNIONE (10 febbraio 1950)

concorrenza con le società che esercitano lo stesso servizio e possono comprare la benzina all'estero e quindi ad un prezzo molto ridotto. Evidentemente le società aeree italo-estere fanno il pieno all'estero, vengono in Italia con la benzina che hanno pagato pochissimo e sono in grado, pertanto, di praticare delle tariffe molto inferiori a quelle delle società italiane che esercitano linee soltanto nazionali.

C'è poi una seconda ragione a favore del disegno disegno di legge, basata sulla natura delle merci in esso contemplate, cioè che esse vengono dall'estero, e che per molta parte si consumano sopra territorio estero. Infatti se partiamo dall'Italia per andare in Egitto la maggior quantità di benzina la consumiamo volando fuori del territorio nazionale.

Va d'altra parte considerato che quando sono sorte queste società — Teseo, Airone, Transadriatica — fu loro detto che avrebbero pagato il dazio sotto forma di anticipazione e poi ne avrebbero avuto il rimborso. Quindi, se pur non c'è un impegno giuridico, c'è un impegno morale. Bisogna poi aggiungere che queste piccole aziende sono state veramente benemerite, hanno avuto del coraggio ed hanno gettato via decine e decine di milioni.

Mi sembra dunque che il provvedimento debba essere approvato. Dichiaro però che mi asterrò dalla votazione perchè sono stato presidente della « Teseo », che poi è fallita.

SANNA RANDACCIO. Onorevoli colleghi quando l'« Airone » si è fusa con la « Transadriatica », mentre le azioni delle altre società sono state valutate a cento, quelle dell'« Airone » sono state valutate a meno con la intesa che qualora l'« Airone » avesse potuto ottenere questo rimborso si sarebbe fatto il conguaglio. L'« Airone » — quando sorse — ha avuto capitale sardo e ha assorbito tutti i fondi dei piccoli risparmiatori; non era certo una società che avesse capitali di speculatori.

La situazione cui deve por riparo il disegno di legge è questa: alla ripresa dell'attività aerea si era creata una sperequazione fra i diversi tipi di società, cioè fra quelle che hanno pagato in contanti perchè non avevamo la possibilità di fare il deposito in garanzia e quelle invece che, non avendo pagato in contanti, hanno usufruito del rimborso. Quindi, oltre quello che ha detto il senatore Zoli, c'è nel

provvedimento una ragione di equità che bisogna rispettare. Dichiaro anch'io per ragioni di delicatezza, che mi asterrò dal voto.

TAFURI, *relatore*. Mi associo a quanto ha detto il senatore Sanna Randaccio; la questione del rimborso è una questione di equità, perchè ci sono state delle società che hanno potuto avere in deposito vincolato i carburanti e non hanno pagato un soldo, mentre altre, che non si trovavano nella condizione di poter dare un vincolo sufficiente, hanno dovuto pagare volta per volta. Se dunque non approvassimo l'articolo 3 del disegno di legge verremo a premiare quelli che non hanno pagato.

SANNA RANDACCIO. È necessario che io chiarisca ancor più l'argomento. Mi spiace di dover parlare dell'« Airone » perchè è una Società sarda, ma l'unica società aerea che forse avrebbe potuto tenersi in piedi era proprio l'« Airone »; infatti anche oggi la sola linea aerea nazionale attiva è la Cagliari-Roma, mentre le altre sono tutte passive. L'« Airone », per un insieme di ragioni, e cioè per creare, in sostanza, un complesso aereo da poter contrapporre al complesso italo-americano, che è la « LAI », ha avuto delle pressioni per fondersi con le altre società con la promessa però che la svalutazione delle azioni cui ho accennato sarebbe stata reintegrata da questo provvedimento. Ciò significa anche, in ultima analisi, che lo Stato è intervenuto a dare un affidamento che oggi non manterrebbe.

PRESIDENTE. Onorevole Sanna Randaccio, queste piccole società sono passate tutte per le mie mani quando furono costituite le due grandi aziende, l'italo-americana e l'italo-inglese. La prima è la sola che vada bene, tanto che ha dato perfino un dividendo. Ma, creda pure, ha ben altri introiti che non la Cagliari-Roma! La costituzione di queste due grandi aziende fu un provvedimento di politica estera. Volevo poi aggiungere che la seconda grande società, l'italo-inglese, ha perso già 800 milioni.

ZOTTA. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione in quanto non mi sembra possa addursi come argomento valido l'affidamento a cui ha accennato il senatore Sanna Randaccio, e che non può considerarsi come espressione di volontà dello Stato. Vorrei che questo concetto

non prendesse piede; un affidamento può essere dato solo attraverso le forme parlamentare, resti ben chiaro!

PRESIDENTE. Onorevole Zotta, lei sa bene che durante la discussione si adoperano le parole più svariate. D'altra parte la sua affermazione è stata precisamente verbalizzata.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e propongo di passare all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura.

(*Si astengono dalla votazione i senatori: Sanna Randaccio, Zoli, Zotta, Perini e Bertone*).

Art. 1.

La esenzione prevista dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 937, è estesa al diritto di licenza.

Il beneficio, di cui al precedente comma, sarà concesso ai carburanti ed ai lubrificanti nonchè al materiale di volo, già ammessi alla temporanea importazione, all'atto dello scarico delle relative bollette per l'importazione definitiva.

(*È approvato*).

Art. 2.

Sono compresi fra i materiali di volo, di cui al primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 937, gli strumenti di bordo, gli impianti radio e le loro parti.

Al terzo comma dello stesso articolo 2 sono aggiunte le parole « e del commercio con l'estero ».

(*È approvato*).

Art. 3.

Il secondo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 937, è soppresso. Il rimborso della imposta di fabbricazione per i carburanti e i lubrificanti già liberi da vincoli doganali e consumati, dal 1° luglio 1947, per il funzionamento degli aeromobili impiegati per i servizi di trasporto aereo sarà effet-

tuato ad istanza della parte ed in base ai consumi accertati d'intesa col Ministero della difesa, tenuto conto della potenzialità dei motori e delle ore di volo compiute.

(*È approvato*).

Art. 4.

Alle scuole civili di pilotaggio aereo istituite presso l'Aereo Club d'Italia e nelle sue sedi provinciali e sezioni autonome è concessa la esenzione del dazio doganale, dal diritto di licenza, dalla imposta interna di fabbricazione e dalla corrispondente sovrainposta di confine nonchè dalla imposta generale sull'entrata, per i carburanti ed i lubrificanti destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiegati nelle scuole stesse ai fini dell'insegnamento, nei limiti di un quantitativo annuo di tonnellate 1.000 di carburante e di tonnellate 100 di lubrificanti.

(*È approvato*).

Art. 5.

Fino a quando, con l'applicazione della nuova tariffa dei dazi doganali, non sarà diversamente disposto, è prorogata la esenzione dal diritto di licenza, prevista dalle leggi 29 luglio 1948, n. 1083 e 21 gennaio 1949, n. 9, per:

1° il carbon fossile ed il carbon coke (voci 564 e 564-bis della tariffa doganale);

2° i residui della lavorazione degli oli di petrolio, da usare direttamente come combustibili (voce 643-b, 6 alfa della tariffa doganale);

3° gli oli di petrolio greggi, naturali, importati per essere lavorati (voce 643 a 2 della tariffa doganale), per la quantità corrispondente agli oli combustibili da essa ottenuti ed estratti dagli stabilimenti di raffinazione o consumati come combustibili, negli stabilimenti medesimi.

Il beneficio di cui al precedente comma, è esteso ai residui della lavorazione degli oli di petrolio (voce 643-b, 6 beta della tariffa doganale) importati per essere lavorati, per la quantità corrispondente agli oli combustibili da essa ottenuti ed estratti dagli stabilimenti

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

47ª RIUNIONE (10 febbraio 1950)

di raffinazione o consumati, come combustibili, negli stabilimenti medesimi.

(È approvato).

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione

nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(È approvato).

Chi approva il disegno di legge nel suo complesso è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 17,15.